Causa 121/86 R

Anonimos Eteria Epichiriseon Metalleftikon, Viomicanikon kai Naftiliakon AE ed altri
contro
Consiglio e Commissione delle Comunità europee

« Dumping — Domanda relativa alla produzione di documenti — Riservatezza »

Massime

Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Oggetto — Presupposti — Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
27 giugno 1986 *

Nel procedimento 121/86 R,

Anonimos Eteria Epichiriseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon AE,

Makedoniki Lefkolithi, Metalleftiki, Viomichaniki kai Naftiliaki Eteria AE,

Elliniki Lefkolithi, Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emboriki Eteria AE,

* Lingua processuale: il greco.

Magnomin Geniki Metalleftiki Eteria AE, Metalleftiki Emboriki kai Metapiitichi,

società di diritto greco, con l'avv. P. Bernitsas, del foro di Atene, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

richiedenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti E. Stein e C. Mavrakos, membri del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100 boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti J. Temple Lang e D. Gouloussis, membri del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistenti,

avente, principalmente ad oggetto la domanda delle richiedenti intesa ad ottenere un provvedimento provvisorio con cui si ingiunga ai resistenti di produrre dinanzi alla Corte tutti i documenti in loro possesso relativi alla decisione 86/59 del Consiglio, del 6 marzo 1986, « che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata), originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord » (GU L 70, pag. 41), e ai loro agenti di dichiarare sotto giuramento che non esistono altri documenti,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 23 maggio 1986, le quattro imprese greche sopra menzionate hanno proposto alla Corte, in forza dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione 86/59 del Consiglio, del 6 marzo 1986, « che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata), originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord » (GU L 70, pag. 41) e di qualsiasi atto connesso, precedente o successivo.

2 Con atto depositato in cancelleria il 23 maggio 1986, le richiedenti hanno presentato, in forza dell'art. 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti, intesa ad ottenere che ai resistenti venga ingiunto di produrre in causa tutti i documenti relativi alla suddetta decisione del Consiglio 86/59, e ai loro agenti di dichiarare sotto giuramento che non sono in possesso di alcun altro documento.

3 I resistenti hanno presentato le loro osservazioni scritte in data 6 giugno 1986. Le parti hanno svolto difese orali il 24 giugno 1986.

4 Prima di esaminare il merito della presente domanda di provvedimenti urgenti, è opportuno ricordare succintamente le varie tappe del procedimento antidumping che ha preceduto l'adozione, da parte del Consiglio, della suddetta decisione 86/59.

5 Nel giugno 1982, cinque imprese greche, la cui produzione globale rappresentava a quell'epoca il totale della produzione comunitaria di magnesite naturale calcinata a morte, presentavano alla Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 3017 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, « relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea » (GU L 339, pag. 1), una denuncia contro le pratiche di dumping di cui costituivano oggetto le importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord.

6 Ritenendo che tale denuncia contenesse indizi sufficienti circa l'esistenza del dumping e del relativo danno, la Commissione annunciava con una comunicazione in data 29 giugno 1982, l'apertura di un procedimento antidumping (GU C 162, pag. 3) e avviava l'inchiesta necessaria al riguardo.

7 L'indagine preliminare svolta dalla Commissione portava ad accertare la similarità dei prodotti comunitari e dei prodotti importati e a svelare l'esistenza di pratiche di dumping il cui margine medio ammontava al 114% per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e all'85% nel caso del prodotto originario della Corea del Nord, e forniva vari indizi di un danno, quali, in particolare, la sostanziale diminuzione della quota di mercato dei produttori greci del prodotto in questione nella Comunità e il corrispondente aumento della quota di mercato dei prodotti cinesi e nord-coreani, una caduta delle vendite comunitarie del 47% e una diminuzione dello sfruttamento medio delle capacità produttive dal 54% nel 1979 al 22% nel 1981. Perciò, col regolamento n. 3542, del 22 dicembre 1982 (GU L 371, pag. 25), la Commissione istituiva un dazio antidumping pari alla differenza tra 169 ECU ed il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, del prodotto non sdoganato e valido per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1983.

8 Con regolamento n. 991 del Consiglio, del 25 aprile 1983, (GU L 110, pag. 27), tale dazio antidumping provvisorio veniva prorogato per un periodo di 2 mesi a decorrere dal 1° maggio 1983. In data 9 giugno 1983, ritenendo che fossero soddisfatte tutte le condizioni necessarie, la Commissione sottoponeva al Consiglio una proposta intesa all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite che avevano dato luogo alla denuncia (doc. COM(83) 341 def.). Il Consiglio, tuttavia, rifiutava di adottare tale proposta.

9 La Commissione interrompeva quindi l'indagine fino alla metà di giugno 1985, data in cui le imprese denuncianti le comunicavano nuovi elementi di prova circa l'esistenza del dumping e di un nuovo danno causato dalle importazioni cinesi di magnesite naturale calcinata a morte. In base a queste informazioni, la Commissione decideva allora di proseguire il procedimento antidumping concernente tali importazioni (GU C 149, pag. 2), ma questa volta in base al regolamento n. 2176 del Consiglio, del 23 luglio 1984, « relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea » (GU L 201, pag. 1), che ha sostituito il regolamento del Consiglio n. 3017/79, sopra menzionato.

10 In esito all'inchiesta da essa svolta durante l'estate 1985, e nell'ambito della quale aveva effettuato un raffronto dei dati numerici in suo possesso per gli anni dal 1981 al 1984, la Commissione riteneva che gli elementi di prova di cui disponeva mettevano chiaramente in evidenza che le importazioni di magnesite naturale calcinata a morte originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord non erano più tali da causare alla produzione comunitaria un danno rilevante, che giustificasse l'imposizione di un dazio antidumping definitivo. Essa proponeva perciò al Consiglio di chiudere il procedimento antidumping relativo a dette importazioni.

11 Il Consiglio accoglieva tale proposta e, il 6 marzo 1986, in base all'art. 9 del regolamento n. 2176/84, adottava la summenzionata decisione di chiusura del procedimento antidumping alla quale si riferisce la domanda di provvedimenti urgenti ora in esame.

12 Secondo l'art. 186 del trattato CEE, la Corte di giustizia, nelle cause che le sono proposte, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

13 Affinché possano essere ordinati provvedimenti provvisori come quelli richiesti, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura stabilisce che le relative domande devono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto e le circostanze che determinano l'urgenza.

14 Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura dev'essere valutato in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.

15 In proposito le richiedenti fanno valere che, essendo stato intentato un procedimento dinanzi alla Corte, esiste un rischio di dissimulazione o di alterazione dei documenti rilevanti, mentre sarebbe indispensabile ch'esse abbiano accesso a tali documenti, se si vuole dar loro la possibilità di replicare agli argomenti delle controparti e di provare la fondatezza delle proprie asserzioni.

16 Da parte loro, i resistenti, nelle osservazioni scritte presentate nell'ambito del presente procedimento sommario, sostengono che le richiedenti non hanno dedotto alcun argomento tale da provare l'esistenza di un rischio di danno irreparabile, essendo inconcepibile presumere l'eventualità di una dissimulazione o falsificazione dei documenti da parte delle istituzioni convenute nella causa principale.

17 Si deve constatare che, salvo circostanze eccezionali che dovrebbero essere provate e che non si riscontrano nella fattispecie, il procedimento sommario non costituisce, in via di principio, la sede appropriata per ottenere un provvedimento relativo alla produzione di documenti come quello richiesto. Tale provvedimento dev'essere infatti assimilato ad una misura istruttoria, che la Corte può disporre, ai sensi dell'art. 21 del proprio statuto, nell'ambito del procedimento di merito. Si deve d'altra parte sottolineare che, in udienza le istituzioni comunitarie hanno confermato l'impegno, figurante nelle loro osservazioni scritte, di mettere a disposizione della Corte, nel rispetto delle procedure vigenti, qualsiasi documento di cui essa ritenesse necessaria la produzione per ottenere chiarimenti sulla causa.

18 Queste considerazioni sono tanto più valide in quanto il riferimento fatto dalle richiedenti ad un eventuale rischio di dissimulazione o di alterazione per giustificare la necessità che i documenti vengano prodotti in causa sembra privo di ogni pertinenza, dal momento che le imprese greche, autrici della denuncia che ha dato l'avvio al procedimento antidumping di cui trattasi, non hanno ritenuto necessario presentare alla Commissione una formale domanda scritta indicando le informazioni desiderate, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. a), del suddetto regolamento del Consiglio n. 2176/84. In base ad un quesito formulato dalla Corte in udienza, è risultato che le richiedenti non erano in grado di produrre un documento che attestasse la presentazione da parte loro di una siffatta domanda.

19 Dal fascicolo si desume, quindi, che il solo argomento dedotto per giustificare l'urgenza è il pericolo evidente di modifica o di dissimulazione dei documenti rilevanti da parte delle istituzioni europee implicate nella controversia. In proposito, la Corte ha chiarito in modo inequivocabile, in udienza, ch'essa ritiene inammissibile che una tale accusa, con la quale vengono messe in dubbio la buona fede e l'imparzialità delle istituzioni europee possa essere fatta senza fornire alcuna prova delle relative asserzioni. Dinanzi a tale presa di posizione della Corte, le richie-

denti hanno dichiarato di stralciare dalla loro domanda qualsiasi espressione che implichi un'accusa del genere. Pertanto, si deve constatare che in tal modo è venuto meno il solo argomento dedotto dalle richiedenti circa l'urgenza.

20 Dalle precisazioni di cui sopra risulta del tutto evidente che le richiedenti non sono riuscite a dimostrare l'urgenza richiesta dall'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, e che non è pertanto necessario esaminare se gli argomenti di fatto e di diritto da esse dedotti possano giustificare, prima facie, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

ordina:

1) La domanda è respinta.

2) Le richiedenti sono condannate alle spese.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart